

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 188**


**OGGETTO:** Contratto d'appalto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, ampliamento ed adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l'opzione del finanziamento tramite terzi. **Atto aggiuntivo ai contratti rep. n. 85 del 28 aprile 2006 e rep. n. 5 del 04 febbraio 2009.**

**CUP E44L06000020004 - CIG 774875286E**

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 12 (dodici) del mese di aprile presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Giuseppe Piccoli, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 - Ambiente - Manutenzione - Gestione Rifiuti, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016 e confermata con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13 febbraio 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) l'ing. Antonio Neri (codice fiscale NRE NTN 64M13 F537N), nato a Vibo Valentia (VV) il 13 agosto 1964, residente in Vibo Valentia, Via Pio




La Torre, n. 20, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società a responsabilità limitata "LIGEAM S.R.L.", con sede legale in Roma, Via G. Carducci, 10 (Partita IVA 02912800790), iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Roma, in data 21 gennaio 2009, con il numero R.E.A. 1222652, in forza della Procura Speciale, autenticata nella firma dal dott. Giampiero Monteleone, Notaio in Vibo Valentia, in data 14 marzo 2019, Rep. n. 31830, Raccolta n.13020, registrata a Vibo Valentia il 08 agosto 2018, al n. 2469, ser. 1T, che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, Società che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 85 del 28 aprile 2006, registrato a Vibo Valentia il 17 maggio 2006, al n. 631, serie 1, il servizio per la gestione e la manutenzione degli impianti della Pubblica Illuminazione del territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite terzi, per la durata di anni 25 (venticinque), è stato affidato alla ditta Lico Santo s.r.l. per l'importo annuo di €. 786.965,85 (euro settecentottantaseimilanovecentosessanta cinque/85), al netto del ribasso d'asta dell'1%, IVA al 10% compresa, con consistenza di n. 5.852 punti luce (consistenza anno 2002);

- con determinazione dirigenziale n° 171 del 10 aprile 2008, si è preso atto della cessione di un ramo d'azienda da parte della Lico Santo s.r.l. alla ditta





Ligeam s.r.l. compreso il contratto n° 85/2006 e successivi atti aggiuntivi e connessi allo stesso, giusto atto notarile del dr. Monteleone Giampiero, rep. n° 28260 del 21 marzo 2008, raccolta n° 10361, registrato all'Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2008 al n° 1142;

- che a seguito dell'entrata in funzione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, della rivalutazione monetaria e dei costi unitari dei punti luce, ai sensi dell'art. 32 paragrafo e) ed art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, con contratto aggiuntivo rep. n. 5 del 04 febbraio 2009, registrato a Vibo Valentia il 20 febbraio 2009 al n. 61, serie 1, si è stabilito, che l'importo aggiornato del canone da corrispondere alla Ditta Ligeam s.r.l., è pari ad €. 1.062.643,40 (euro unmilionesessantaduemilaseicentoquarantatre/40), al netto del ribasso d'asta dell'1%, più IVA al 10%;

- che, a seguito di un incremento della consistenza degli impianti della Pubblica Illuminazione, è stata redatta una perizia di variante, a seguito della quale il nuovo canone annuo da corrispondere all'Appaltatore, è salito ad €. 1.138.065,22 (euro unmilione centotrentottomilaseicentacinque/22), al netto del ribasso d'asta dell'1%, oltre IVA al 10%, con un conseguente aumento annuo per nuovi impianti messi in funzione, alla data del 13 aprile 2018, di €. 82.964,00 (euro ottantaduemilanovecentosessantaquattro/00) IVA al 10% compresa;

- che detta perizia di variante, predisposta ai sensi della normativa di legge applicabile e vistata dal RUP, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1368 del 31 dicembre 2018 (n. 195/2018 del registro del Settore 6) e si compone degli elaborati tecnici, di seguito elencati, relativi alla nuova consistenza degli Impianti della Pubblica Illuminazione, passata

da 6.146 a 6.586 punti luce con un incremento di n. 440 nuovi punti:


- Relazione generale stato consistenza impianti aggiornata al 13.04.2018;
- Relazione RUP;
- Allegato n. 1 (punti luce attivati e calcolo giorni medi di attività annui);
- Allegato n. 2 (punti luce disattivati e calcolo giorni medi di inattività annui);
- Elenco verbali di attivazione impianti;
- Verbali attivazione e disattivazione impianti;
- Schema Atto di Sottomissione;
- Schema contratto.

- che l'ulteriore somma annuale di €. 82.964,00 (euro ottantaduemilanovecentosessantaquattro/00), per gli anni 2018, 2019, 2020, risulta registrata sui fondi comunali, alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 1 - Capitolo 6801 - Bilancio pluriennale 2018-2019-2020; giusta determinazione dirigenziale n. 1368 del 31 dicembre 2018;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi impianti realizzati all'Appaltatore, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, dell'atto aggiuntivo dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la presente perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Società, non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative alla Società "Ligeam s.r.l.", richieste, ai



sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma (RM), con nota prot. d'ingresso n. 471362 del 17 dicembre 2018;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 14925039, regolare certificato DURC, relativo alla Società Ligeam srl, con scadenza 01 agosto 2019, agli atti prot. n. 16277 del 04 aprile 2019;

- che il Legale rappresentante della Società, sig. Simone Corallo, ha dichiarato, in data 19 novembre 2018, che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Antonio Neri, nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società Ligeam srl, ha dichiarato che la Società non ha concluso contratti di lavoro





subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma



dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, la gestione del servizio aggiuntivo di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica, ampliamento ed adeguamento normativo sugli impianti comunali, con l'opzione del finanziamento tramite terzi, previsti nella perizia di variante approvata con determinazione del Dirigente del Settore 6 n. 1368 del 31 dicembre 2018 (n. 195/2018 del registro del Settore 6), citata in premessa.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il canone annuo aggiuntivo per i nuovi impianti messi in funzione, ammonta ad €. 75.421,82 (euro settantacinquemilaquattrocentoventuno/82), al netto del ribasso d'asta dell'1%, oltre IVA al 10% pari ad €. 7.542,18 (euro settemilacinquecentoquarantadue/18).

A seguito di ciò, il nuovo canone complessivo annuo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è di €. 1.138.065,22 (euro unmilione centotrentottomilasestantacinque/22), oltre IVA al 10%, pari ad €. 113.806,52 (euro centotredicimilaottocentosei/52).

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a



dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E44L06000020004 ed il codice CIG 774875286E assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto per la gestione del servizio aggiuntivo in oggetto, sono i seguenti:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

**IBAN IT 50 R 01005 42830 000000000069**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**IBAN IT 15 E 01030 42830 000000183501**

BANCA INTESA SAN PAOLO

**IBAN IT 30 P 03069 03243 100000008825**


BANCA INTESA SAN PAOLO

**IBAN IT 07 F 03069 42833 100000000156**

BANCA SELLA S.P.A

**IBAN IT 58 B 03268 03200 052893759690**

UBI BANCA S.P.A.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.



**IBAN IT 71 P 03111 42830 000000010893**

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

**IBAN IT 69 S 05387 42830 000002278168**

BANCA UNICREDIT

**IBAN IT 47 U 02008 05075 000104988911**

La persona abilitata ad operare sui conti correnti sopra indicati, in qualità di Legale Rappresentante della Società Ligeam S.p.A., è il sig. Corallo Simone (codice fiscale CRL SMN 84L01 H501S), nato a Roma (RM) il 01 luglio 1984, residente in Roma (RM), Via Giuseppe Melchiorri, n. 8.


Giusta dichiarazione resa dal Legale Rappresentante.

**ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la manutenzione e la gestione dei nuovi impianti derivanti dalla perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale rep. n. 85/2006 del servizio in parola, all'atto aggiuntivo rep. n. 5/2009 e secondo le modalità riportate negli elaborati tecnici relativi alla nuova consistenza degli Impianti della Pubblica Illuminazione che compongono la perizia di variante di che trattasi elencati in premessa.

L'Appaltatore si impegna inoltre e accetta i nuovi impianti non previsti nel contratto principale e già concordati con il RUP, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta dell'1%.

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata determinazione del Dirigente del Settore 6 n. 1368/2018 di approvazione, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla



lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 6 – Servizio 1.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.


L'Appaltatore s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase d'esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:


- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) proposta motivata dal coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore,, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni



risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.


**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha presentato, ai sensi della vigente normativa, polizza fidejussoria n. 390607681, dell'importo di €. 3.771,09 (euro tremilasette centosettantuno/09), rilasciata, in data 18 febbraio 2019, dalla compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Vibo Valentia.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 93, comma

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'M'. The signature on the right is a more complex, scribbled signature.


7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 14265, emessa in data 17 febbraio 2009 (data di prima emissione) con scadenza 03 febbraio 2021.

**ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n. 281208651, per un massimale di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), rilasciata dalla compagnia di Assicurazioni Generali S.p.A. – Agenzia di Vibo Valentia., con allegata quietanza di pagamento, dalla quale risulta una copertura contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nell'esecuzione dei lavori, oltre a quelli previsti nel CSA allegato al contratto principale, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli efficacemente, in ogni occasione, la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.



Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.


L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 14: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

The image shows three handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, and two are at the bottom right, appearing to be initials or names.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.**

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale dell'Impresa, sita in Roma, Via G. Carducci, n. 10 – tel. 0963/253000 – pec: [ligeam@pec.ligeam.it](mailto:ligeam@pec.ligeam.it) -

**ARTICOLO 16: Spese contrattuali.**


Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 17: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 18: Richiami.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale Rep. n. 85 del 28 aprile 2006 ed all'atto aggiuntivo Rep.

15 

n. 5 del 04 febbraio 2009, citati in premessa.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 19: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato in data 08 novembre 2017 fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

#### **ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.**


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.


- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA': **Ing. Antonio Neri, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Giuseppe Piccoli**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di





aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 13 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**


La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei



rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.


**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del



contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti




dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.


**Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.


- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA' **Ing. Antonio Neri, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Giuseppe Piccoli**



Allegato #4

REPERTORIO N. 31830

RACCOLTA N. 13020

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Registrato a Vibo Valentia  
il 08/08/2018  
al n. 2469  
serie 1T

Il giorno due agosto duemiladiciotto (2 agosto 2018), in Vibo Valentia, Via Gabriele Barrio, senza numero civico, nel mio studio. -----

Dinanzi a me dr. Giampiero Monteleone, notaio in Vibo Valentia, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cantanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia -----

----- è comparso -----

- CORALLO Simone, nato a Roma il giorno 1 luglio 1984, che agisce esclusivamente nella sua qualità di amministratore delegato e rappresentante organico della società "LIGIAM S.R.L.", con sede in Roma, Via Giosuè Carducci n. 10, ov'è domiciliato per la carica, capitale di euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Roma 02912800790, numero d'iscrizione nel repertorio economico amministrativo RM-1222652, indirizzo di posta elettronica certificata: ligeam@pec.ligeam.it (di seguito, per brevità, chiamata "Società"), in virtù dei poteri conferitigli mediante la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 giugno 2018. -----

Il componente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presen-

te atto, con il quale -----

----- nomina -----

procuratore speciale della Società l'ingegner NERI Antonio,  
nato a Vibo Valentia il giorno 13 agosto 1964, residente a  
Vibo Valentia, Via Pio La Torre n. 20, codice fiscale NRE  
NTN 64M13 F537N -----

----- affinché -----

in nome e per conto della Società medesima, abbia a: -----

- concorrere a gare per l'affidamento di appalti e concessio-  
ni presso qualunque amministrazione od ente pubblico o priva-  
to, aventi ad oggetto servizi, forniture, lavori e opere, de-  
terminare il contenuto delle offerte ed i corrispettivi, fir-  
mare le richieste di invito e le offerte medesime, nonché le  
dichiarazioni occorrenti in sede di prequalificazione e di  
gara, effettuare i sopralluoghi necessari al fine di presen-  
tare offerte nelle gare predette, compiere attività accesso-  
rie, visionare e ritirare sotto qualsiasi forma la documenta-  
zione progettuale di gara; -----
- sottoscrivere, in caso di aggiudicazione di gare di appal-  
to o di concessione, i relativi verbali, contratti, capitola-  
ti generali e speciali, atti aggiuntivi; -----
- rendere e sottoscrivere tutte le dichiarazioni previste  
dalle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di con-  
tratti pubblici di appalto e di concessione; -----
- partecipare alla formazione di raggruppamenti temporanei

di imprese, conferendo o accettando i mandati con rappresentanza previsti per la formazione ed il funzionamento dei medesimi raggruppamenti temporanei di imprese e rilasciando eventuali procure alla società capogruppo o ai suoi rappresentanti; -----




- chiedere ed ottenere concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, abilitazioni, nulla osta ed altri atti simili, comunque denominati, funzionali allo svolgimento dell'attività della Società; -----

- firmare tutti gli atti dipendenti dall'esecuzione dei lavori assunti dalla Società e, in particolare, firmare atti di contabilità, conti finali, verbali di consegna dei lavori, di sospensione dei lavori, di ripresa dei lavori, verbali di concordamento di nuovi prezzi, atti di sottomissione, certificati di ultimazione, atti di collaudo, atti necessari ad ottemperare alle formalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; -----

- firmare, nell'ambito dei poteri attribuitigli, corrispondenza della Società; -----

- fare quant'altro dovesse risultare occorrente od utile al fine di adempiere compiutamente all'incarico conferitogli, con ogni più ampia facoltà, anche se qui non espressamente indicata. -----

La procura è a titolo gratuito ed efficace fino a revoca. E'



conferita con l'obbligo di rendiconto e con gli altri obblighi previsti dalla legge. -----

Il presente atto verrà notificato all'ingegner NERI Antonio a cura della Società. -----

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto al comparente, il quale, a mia richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. -----

Consta di tre pagine e quanto della presente fin qui di un foglio. -----

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti zero (16.00). ----

Firmato: Simone CORALLO - Giampiero MONTELEONE notaio. Segue impronta del sigillo. -----

-----  
Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme. -----

Vibo Valentia, addì 14 MARZO 2019

